

Testi approvati dal Parlamento europeo

Martedì 14 marzo 2006 - Strasburgo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ([COM\(2005\)0081](#) – C6-0083/2005 – [2005/0017\(COD\)](#))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ([COM\(2005\)0081](#))⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0083/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali ([A6-0043/2005](#)),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. precisa che gli stanziamenti indicati nella risoluzione legislativa sono puramente indicativi fino a quando non sarà stato concluso un accordo sulle prospettive finanziarie per il 2007 e gli anni successivi;
 3. chiede alla Commissione di confermare, una volta adottate le prossime prospettive finanziarie, gli importi indicati nella proposta di regolamento o eventualmente di sottoporre gli importi modificati all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, assicurando pertanto la compatibilità con i massimali;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 , 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3,
Emendamento 2 Considerando 7	
(7) Secondo lo studio di fattibilità eseguito per la Commissione, ad un Istituto europeo per	(7) Secondo lo studio di fattibilità eseguito per la Commissione, ad un Istituto europeo per

la Commissione, ad un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere spetta evidentemente il ruolo di svolgere alcuni dei compiti che non vengono attualmente affrontati dalle istituzioni esistenti, in particolare nei campi del coordinamento, della centralizzazione e della diffusione dei dati e delle informazioni e delle ricerche, della crescente visibilità dell'uguaglianza tra uomini e donne e dello sviluppo di strumenti per migliorare l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità.

la Commissione, ad un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere spetta evidentemente il ruolo di svolgere alcuni dei compiti che non vengono attualmente affrontati dalle istituzioni esistenti, in particolare nei campi del coordinamento, della centralizzazione e della diffusione dei dati e delle informazioni e delle ricerche, **della costituzione di reti**, della crescente visibilità dell'uguaglianza tra uomini e donne **e della prospettiva di genere**, **nonché** dello sviluppo di strumenti per migliorare l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) La **raccolta**, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili sull'uguaglianza tra uomini e donne, la progettazione di strumenti adeguati per integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, la promozione del dialogo tra le parti in causa e una maggior sensibilizzazione dei cittadini europei sono necessari per consentire alla Comunità di promuovere efficacemente la politica dell'uguaglianza di genere, in particolare nell'Unione allargata. E" pertanto opportuno costituire un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che assista le istituzioni della Comunità e gli Stati membri nello svolgimento di questi compiti.

(10) La **documentazione**, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili sull'uguaglianza tra uomini e donne, la progettazione di strumenti adeguati per **eliminare tutte le forme di discriminazione sulla base del genere** e integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, la promozione del dialogo tra le parti in causa e una maggior sensibilizzazione dei cittadini europei sono necessari per consentire alla Comunità di promuovere e **attuare** efficacemente la politica dell'uguaglianza di genere, in particolare nell'Unione allargata. E" pertanto opportuno costituire un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che assista le istituzioni della Comunità e gli Stati membri nello svolgimento di questi compiti.

Emendamento 4
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) L'uguaglianza tra uomini e donne non può essere conseguita esclusivamente attraverso una politica antidiscriminatoria, ma si impone anche una coesistenza armoniosa nonché misure rivolte alla promozione di una partecipazione equilibrata di uomini e donne nella società; il raggiungimento di tale obiettivo dovrebbe pertanto rientrare fra i compiti dell'Istituto.

Emendamento 5
Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) Le conquiste delle donne in tutte le sfere della società dovrebbero essere evidenziate in modo da configurare

evidenziate in modo da configurare un'immagine positiva ed incoraggiare altre donne; l'Istituto dovrebbe intraprendere azioni anche in tale settore.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) La cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri è essenziale per promuovere la raccolta di dati comparabili e attendibili a livello europeo. Poiché le informazioni sull'uguaglianza tra uomini e donne concernono la Comunità a tutti i livelli – locale, regionale, nazionale e comunitario – le autorità degli Stati membri potranno servirsi di tali informazioni per formulare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale e nazionale, in funzione della propria sfera di competenza.

(11) La cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri **e con gli organismi statistici competenti, in particolare Eurostat**, è essenziale per promuovere la raccolta di dati comparabili e attendibili a livello europeo. Poiché le informazioni sull'uguaglianza tra uomini e donne concernono la Comunità a tutti i livelli – locale, regionale, nazionale e comunitario – le autorità degli Stati membri potranno servirsi di tali informazioni per formulare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale e nazionale, in funzione della propria sfera di competenza.

Emendamento 7
Considerando 12

(12) Per **evitare duplicazioni** l'Istituto dovrà lavorare a stretto contatto sia con i programmi che con gli organismi della Comunità, in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e con **un'eventuale futura** Agenzia per i diritti fondamentali.

(12) Per **garantire il migliore impiego possibile delle risorse** l'Istituto *dovrebbe* lavorare a stretto contatto sia con i programmi che con gli organismi della Comunità, in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e con l'Agenzia *dell'Unione europea* per i diritti fondamentali.

Emendamento 8
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) L'Istituto dovrebbe promuovere la cooperazione e il dialogo con le organizzazioni non governative e gli enti attivi nel settore delle pari opportunità, nonché gli enti affini che operano attivamente per conseguire l'uguaglianza a livello nazionale ed europeo e nei paesi terzi.

Emendamento 9
Considerando 13

(13) A norma dell'articolo 3 del trattato, è opportuno adottare disposizioni per favorire

(13) A norma dell'articolo 3, **paragrafo 2**, del trattato, è opportuno adottare disposizioni per

opportuno adottare disposizioni per favorire una partecipazione equilibrata di uomini e donne alla composizione del Consiglio di amministrazione.

trattato, è opportuno adottare disposizioni per favorire una partecipazione equilibrata di uomini e donne alla composizione del Consiglio di amministrazione.

Emendamento 10
Considerando 19

(19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo del presente regolamento – ***cioè la fornitura di dati e informazioni comparabili e attendibili a livello europeo per aiutare le istituzioni della Comunità e gli Stati membri a promuovere l'obiettivo del trattato di eliminare le disuguaglianze e di affermare la parità tra uomini e donne*** – non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo del presente regolamento non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamenti 59 e 74
Articolo 1, titolo (nuovo)

Creazione dell'Istituto

Emendamento 13
Articolo 2

2. Gli obiettivi generali dell'Istituto sono assistere le istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione, e le autorità degli Stati membri nella lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e nella promozione dell'uguaglianza di genere ***e dare maggior rilievo a queste tematiche tra i cittadini dell'UE.***

2. Gli obiettivi generali dell'Istituto sono assistere le istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione, e le autorità degli Stati membri nella lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e nella promozione dell'uguaglianza di genere ***e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere.***

Emendamenti 60 e 76
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (a)

(a) ***raccoglie, registra***, analizza e diffonde informazioni obiettive, attendibili e comparabili pertinenti all'uguaglianza di genere, compresi i risultati delle ricerche che gli vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali per le pari opportunità, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati;

(a) analizza e diffonde informazioni obiettive, attendibili e comparabili pertinenti all'uguaglianza di genere, compresi i risultati delle ricerche ***e la migliore pratica*** che gli vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali per le pari opportunità, da organizzazioni non governative, ***dalle parti sociali***, da paesi terzi e da organizzazioni

e da organizzazioni internazionali interessati;

sociali, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati; **richiama l'attenzione sui settori non indagati e suggerisce iniziative per colmare le lacune;**

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

b) **appresta** metodi per migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, definendo criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni;

b) **coopera con Eurostat e con tutti gli organismi statistici competenti al fine di sviluppare** metodi per migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, definendo criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni, **affinché tali organismi tengano conto delle questioni di genere nella raccolta dei dati ;**

Emendamenti 61/riv e 77
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (c)

(c) appresta, analizza e valuta strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità;

(c) appresta, analizza, valuta, **diffonde e promuove l'uso di** strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità e **nelle risultanti politiche nazionali e a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le istituzioni e gli organi comunitari ;**

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d bis) (nuovo)

d bis) istituisce e coordina una Rete europea sull'uguaglianza di genere, di cui all'articolo 4 bis, con la partecipazione di centri di ricerca, organismi, organizzazioni ed esperti impegnati nel settore delle problematiche dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, con l'obiettivo di sostenere e incoraggiare la ricerca, ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni;

Emendamento 18
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

e) **pubblica una relazione annuale sulle proprie attività;**

soppresso

Emendamenti 62 e 78

(f) organizza riunioni di esperti a sostegno del lavoro di ricerca;

(f) organizza riunioni **ad hoc** di esperti a sostegno del **suo** lavoro di ricerca **dell'Istituto, per promuovere lo scambio di informazioni tra i ricercatori e garantire l'integrazione sistematica della prospettiva di genere nella loro ricerca ;**

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

g) organizza, insieme alle pertinenti parti in causa, conferenze, campagne, **tavole rotonde, seminari** e riunioni a livello europeo;

g) organizza **e promuove**, insieme alle pertinenti parti in causa, conferenze, campagne e riunioni a livello europeo, **allo scopo di sensibilizzare i cittadini dell'Unione in materia di uguaglianza di genere;**

Emendamenti 63 e 79
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (g bis) (nuova)

g bis) diffonde informazioni sulle conquiste delle donne in ogni fase della vita, presenta i suoi risultati e propone politiche ed iniziative volte a pubblicizzare e valorizzare tali esempi di successo;

Emendamenti 64 e 80
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (g ter) (nuova)

g ter) sviluppa il dialogo e la cooperazione con organizzazioni non governative ed enti operanti nel settore delle pari opportunità, università ed esperti, centri di ricerca, parti sociali ed organismi affini che cercano attivamente di conseguire la parità a livello nazionale ed europeo;

Emendamento 23
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)

h) costituisce un fondo di documentazione accessibile al pubblico.

h) costituisce un fondo di documentazione accessibile al pubblico **e sollecita alle parti sociali interessate il conferimento allo stesso di tutta la documentazione esistente in materia.**

Emendamento 24
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

h bis) fornisce alle organizzazioni pubbliche e private consulenza sull'integrazione della dimensione di

Emendamento 25
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h ter) (nuova)

h ter) presenta raccomandazioni e orientamenti alle Istituzioni comunitarie affinché queste possano integrare efficacemente la dimensione di genere nella legislazione;

Emendamento 26
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h quater) (nuova)

h quater) instaura un dialogo a livello internazionale con organi ed organizzazioni responsabili in materia di uguaglianza di genere;

Emendamenti 65 e 81
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (h quinquies) (nuova)

h quinquies) fornisce informazioni alle Istituzioni comunitarie sull'uguaglianza di genere e sull'integrazione della dimensione di genere nei paesi di prossima adesione e in quelli candidati;

Emendamento 28
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h sexies) (nuova)

h sexies) diffonde esempi di buone prassi.

Emendamento 29
Articolo 3, paragrafo 1 bis) (nuovo)

1 bis. L'Istituto pubblica una relazione annuale sulle sue attività.

Emendamento 30
Articolo 4, paragrafo 3

3. Al fine di **evitare duplicazioni e per** garantire il miglior uso possibile delle risorse, nello svolgimento delle proprie attività l'Istituto tiene conto delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazionali e internazionali competenti e opera a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione. L'Istituto garantisce un coordinamento adeguato con tutte le agenzie comunitarie e gli organismi dell'Unione interessati, che va, se del caso,

3. Al fine di garantire il miglior uso possibile delle risorse, nello svolgimento delle proprie attività l'Istituto tiene conto delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazionali e internazionali competenti e opera a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione. L'Istituto garantisce un coordinamento adeguato con tutte le agenzie comunitarie e gli organismi dell'Unione interessati, che va, se del caso, definito in un

definito in un memorandum d'intesa.

memorandum d'intesa.

Emendamento 31
Articolo 4, paragrafo 5, comma 1 bis (nuovo)

Le informazioni relative a tali rapporti contrattuali, compresi i dettagli sui compiti delegati e sugli organismi cui essi vengono affidati, sono contenute nella relazione annuale d'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis.

Emendamento 32
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Rete sull'uguaglianza di genere

1. Al fine di istituire nel modo più rapido ed efficiente possibile la rete di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d bis), l'Istituto indice un invito a manifestare interesse, per stabilire un elenco di centri, organi, organizzazioni ed esperti che si occupano di uguaglianza di genere e di integrazione della parità tra i sessi in tutte le politiche.

2. Il consiglio di amministrazione invita a partecipare alla rete le organizzazioni e le singole persone figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 a partecipare alla rete.

Emendamento 33
Articolo 5

Articolo 5

soppresso

Indipendenza dell'Istituto

L'Istituto svolge le proprie attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalla società civile ed è autonomo rispetto alle istituzioni della Comunità.

Emendamento 34
Articolo 6

Articolo 6

soppresso

L'Istituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dal diritto nazionale alle persone giuridiche. In particolare esso può acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

Emendamento 35
Articolo 7, paragrafo 4

4. I dati personali non sono trattati né comunicati, ad eccezione dei casi in cui ciò sia strettamente necessario per adempiere alla missione dell'Istituto. In tali casi si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

4. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento 36
Articolo 8, paragrafo 1

1. Per l'adempimento dei propri compiti l'Istituto collabora con organizzazioni degli Stati membri, come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con tutte le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi.

1. Per l'adempimento dei propri compiti l'Istituto collabora con organizzazioni **ed esperti** degli Stati membri, come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, **le università**, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con tutte le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi.

Emendamenti 66 e 82
Articolo 10, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione si compone di **sei rappresentanti del** Consiglio, **di sei rappresentanti** della Commissione, **nonché di** tre rappresentanti privi del diritto di voto nominati dalla Commissione, ciascuno dei quali rappresenta uno dei seguenti gruppi:

1. Il consiglio di amministrazione si compone di:

– nove membri nominati dal Consiglio, di concerto con il Parlamento europeo, sulla base di un elenco stilato dalla Commissione che comprende un numero di candidati considerevolmente più elevato del numero di membri da nominare, nonché di un rappresentante della Commissione. L'elenco stilato dalla Commissione, corredato della pertinente documentazione, è trasmesso al Parlamento europeo. Il più rapidamente

Parlamento europeo. Il più rapidamente possibile e comunque entro tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo può invitare i candidati a un'audizione e sottoporre il suo punto di vista alla valutazione del Consiglio, che poi procede alle nomine;

– tre rappresentanti privi del diritto di voto nominati dalla Commissione, ciascuno dei quali rappresenta uno dei seguenti gruppi:

(a) una pertinente organizzazione non governativa di livello comunitario, con un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e alla promozione dell'uguaglianza di genere;

(b) le organizzazioni dei datori di lavoro di livello comunitario;

(c) le organizzazioni dei lavoratori di livello comunitario.

(a) una pertinente organizzazione non governativa di livello comunitario, con un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e alla promozione dell'uguaglianza di genere;

(b) le organizzazioni dei datori di lavoro di livello comunitario;

(c) le organizzazioni dei lavoratori di livello comunitario.

Emendamento 38
Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

2. I membri del consiglio di amministrazione sono selezionati in modo che garantiscano i massimi livelli di competenza e un'ampia serie di capacità in materia di uguaglianza di genere.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono selezionati in modo che garantiscano i massimi livelli di competenza e un'ampia serie di capacità **transdisciplinari** in materia di uguaglianza di genere.

Emendamento 39
Articolo 10, paragrafo 2, comma 2

Nel consiglio di amministrazione la Commissione ed il Consiglio mirano a realizzare una pari rappresentanza di uomini e donne.

La Commissione, **il Parlamento europeo** ed il Consiglio mirano a realizzare una pari rappresentanza di **donne e uomini. In ogni caso, essi provvedono affinché nessuno dei due sessi rappresenti meno del 40% dei membri del consiglio di amministrazione.**

Emendamento 40
Articolo 10, paragrafo 2, comma 5

L'elenco dei membri del consiglio di amministrazione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web dell'Istituto.

L'elenco dei membri del consiglio di amministrazione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web dell'Istituto **e su tutti i siti web**

Emendamento 41
Articolo 10, paragrafo 3

3. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di **un anno**, rinnovabile.

3. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di **due anni e mezzo** rinnovabile.

Emendamento 42
Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)

b) adotta la relazione annuale, di cui all'articolo 3, lettera e), nella quale i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; la relazione viene trasmessa entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;

b) adotta la relazione annuale, di cui all'articolo 3, lettera e), nella quale i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; la relazione viene trasmessa entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni **ed è pubblicata sul sito web dell'Istituto** ;

Emendamento 45
Articolo 10, paragrafo 11

11. I direttori della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e di un'eventuale futura Agenzia per i diritti fondamentali possono essere, se del caso, invitati ad assistere alle riunioni come osservatori.

11. I direttori della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e di un'eventuale futura Agenzia *dell'Unione europea* per i diritti fondamentali possono essere, se del caso, invitati ad assistere alle riunioni come osservatori, **in modo da coordinare i rispettivi programmi di lavoro in materia di integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche.**

Emendamento 46
Articolo 11, paragrafo 1

1. A capo dell'Istituto il consiglio di amministrazione, **su proposta della Commissione**, nomina il direttore. Prima della nomina, **il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato** a rendere una dichiarazione dinanzi alla/e commissione/i competente/i del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale/i commissione/i.

1. A capo dell'Istituto il consiglio di amministrazione nomina il direttore **sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione dopo un concorso generale, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e altrove di un invito a manifestare interesse.** Prima della nomina, **i candidati sono invitati senza indugio** a rendere una dichiarazione dinanzi alla/e commissione/i competente/i del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale/i commissione/i. **Nell'ambito del processo di nomina, il consiglio di amministrazione tiene debitamente conto del parere del**

Parlamento europeo.

Emendamento 47
Articolo 11, paragrafo 2, alinea

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. **Su proposta della Commissione e** previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione la Commissione **esamina** in particolare:

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. Previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione la Commissione, **il Parlamento europeo e il consiglio di amministrazione esaminano** in particolare:

Emendamento 48
Articolo 11, paragrafo 4

4. Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione ed assiste alle sue riunioni senza diritto di voto.

4. Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione ed assiste alle sue riunioni senza diritto di voto. **Il direttore può anche essere convocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un'audizione su questioni legate alle attività dell'Istituto.**

Emendamenti 67 e 83
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il forum consultivo si compone di membri di enti competenti in materia di uguaglianza di genere, in ragione di un rappresentante designato da ciascun Stato membro, **nonché di tre membri senza diritto di voto nominati dalla Commissione per rappresentare le parti interessate a livello europeo, quali le organizzazioni non governative con un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e a promuovere l'uguaglianza di genere, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori a livello europeo. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti che sono nominati contestualmente.**

1. Il forum consultivo si compone di membri di enti competenti in materia di uguaglianza di genere, in ragione di un rappresentante designato da ciascun Stato membro.

Emendamenti 68 e 84
Articolo 12, paragrafo 4

4. Il forum consultivo costituisce un meccanismo di scambio di informazioni sui temi dell'uguaglianza di genere e di messa in comune di conoscenze. Garantisce una stretta collaborazione tra l'Istituto e gli enti competenti negli Stati membri.

4. Il forum consultivo **assiste il direttore nella preparazione dei programmi d'attività, annuali e a medio termine, dell'Istituto. Esso** costituisce un meccanismo di scambio di informazioni sui temi dell'uguaglianza di genere e di messa in comune di conoscenze. Garantisce una

comune di conoscenze. Garantisce una stretta collaborazione tra l'Istituto e gli enti competenti negli Stati membri.

Emendamento 51
Articolo 12, paragrafo 8

8. Il direttore può invitare esperti o rappresentanti di pertinenti settori economici, datori di lavoro, sindacati, enti professionali o di ricerca, o organizzazioni non governative, con esperienza riconosciuta in materie attinenti alle attività dell'Istituto, a collaborare a compiti specifici e a partecipare alle afferenti attività del forum consultivo.

8. Il direttore, **di sua iniziativa o su proposta dei membri del forum consultivo**, può invitare esperti o rappresentanti di pertinenti settori economici, datori di lavoro, sindacati, enti professionali o di ricerca, o organizzazioni non governative, con esperienza riconosciuta in materie attinenti alle attività dell'Istituto, a collaborare a compiti specifici e a partecipare alle afferenti attività del forum consultivo.

Emendamento 52
Articolo 19, paragrafo 1,

1. Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità accordi a norma dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel campo disciplinato dal presente regolamento,

1. Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità accordi a norma dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel campo disciplinato dal presente regolamento, **ad esempio nei casi di violenza contro le donne, mutilazioni genitali femminili, tratta di esseri umani, soluzione dei conflitti e partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ai processi decisionali in campo sociale, economico e politico.**

Emendamento 53
Articolo 20, paragrafo 1

1. Entro il terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, l'Istituto commissiona una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione concerne l'efficacia dell'Istituto nel promuovere l'uguaglianza di genere e comprende un'analisi degli effetti sinergici. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Istituto e le relative conseguenze finanziarie di **una simile estensione**. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.

1. Entro il terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, l'Istituto commissiona una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione concerne l'efficacia dell'Istituto nel promuovere l'uguaglianza di genere e comprende un'analisi degli effetti sinergici. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Istituto e le relative conseguenze finanziarie di **tali modifiche o estensioni**. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.

Emendamento 54

Articolo 21

Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all'articolo precedente e rivolge alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche all'Istituto, le sue prassi di lavoro e la portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione della valutazione **e le raccomandazioni** al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche. Dopo aver esaminato la relazione della valutazione **e le raccomandazioni**, la Commissione **può presentare le eventuali proposte di modifica del** presente regolamento **che ritenga necessarie**.

La Commissione trasmette la relazione della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche. Dopo aver esaminato la relazione della valutazione, la Commissione **presenta, se del caso, una proposta di revisione del presente regolamento. Qualora la Commissione ritenga che l'esistenza dell'Istituto non sia più giustificata alla luce degli obiettivi fissati, può proporre la chiusura. Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano, sulla base di detta proposta, l'opportunità o meno di modificare o abrogare** il presente regolamento.

Emendamento 55 Articolo 23

L'Istituto diventa operativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'Istituto diventa operativo **quanto prima possibile e comunque entro e non oltre** 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.